OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI – SEZIONE DATI FISICI

INCONTRI DEL 30/10/2013 e DEL 11/12/2013

VERBALE

Presenti:

COMPONENTE	RAPPRESENTANTE A INCONTRO DEL 30/10/2013	RAPPRESENTANTE A INCONTRO DEL 11/12/2013
Provincia di Modena - Servizio Sicurezza del Territorio e Cave - U.O. Programmazione Ambientale (OPR)	Rita Nicolini Francesca Lugli Anna Guidetti	Francesca Lugli Anna Guidetti
Provincia di Modena - Area Territorio e Ambiente	Giovanni Rompianesi	-
Provincia di Modena - Servizio Osservatori Statistici e Programmazione Negoziata	-	-
Comune di Modena	Pietro Morselli Sara Bosoni	Pietro Morselli Sara Bosoni
Camera di Commercio	-	-
ARPA – Sezione provinciale di Modena	-	-
ATERSIR	Mario Ori	Mario Ori
AIMAG	Lia Silvestri	Lia Silvestri
GEOVEST	Giuliana Arbizzani	Giuliana Arbizzani
HERA - Area territoriale di Modena e CDR	Stefano Vincenzi Marcello Teggi	Andrea Bazzi Claudio Medici Marcello Teggi

Ordine del giorno:

- approfondimenti relativi alla gestione dei Centri di Raccolta (D.M. 08/04/2008 e s.m.i.), con particolare riferimento all'accesso delle utenze non domestiche e ai flussi di alcune tipologie di rifiuti quali inerti, pneumatici fuori uso, RAEE, sfalci e potature, e condivisione di eventuali problematiche o criticità connesse alla gestione dei CDR;
- informazioni in merito alle attività dell'OPR;
- varie ed eventuali.

Svolgimento dell'incontro, sintesi delle tematiche affrontate e delle valutazioni e considerazioni condivise:

<u>Approfondimenti relativi alla gestione dei Centri di Raccolta (D.M. 08/04/2008 e s.m.i.), con particolare riferimento all'accesso delle utenze non domestiche e ai flussi di alcune tipologie di rifiuti</u>

L'ing. Lugli introduce il primo incontro, premettendo che L'Osservatorio Provinciale Rifiuti riprende oggi la sua attività di incontri periodici della Sezione Dati Fisici dopo la pausa legata all'istituzione della Direzione Tecnica a supporto dell'elaborazione dell'aggiornamento del PPGR, che di fatto ha rappresentato il "luogo" di incontro, discussione e condivisione delle tematiche inerenti alla gestione dei rifiuti nel territorio modenese solitamente svolto dall'OPR.

Nell'ultimo incontro del 24/06/2010, in vista dell'imminente entrata in vigore del D.M. 08/04/2008 integrato e modificato dal D.M. 13/05/2009, l'Osservatorio Provinciale Rifiuti si era occupato di Centri di Raccolta, affrontando e condividendo aspetti e problematiche di livello "macroscopico" connessi all'introduzione della nuova normativa e al passaggio da Stazioni Ecologiche Attrezzate a Centri di Raccolta conformi alle nuove disposizioni legislative, quali ad esempio: stato di avanzamento dei lavori di adeguamento strutturale, criticità gestionali (gestione da parte di associazioni di volontariato o cooperative sociali, gestione diretta dei Comuni, dotazione minima di addetti, contabilizzazione dei rifiuti e bilanci di massa…).

Tra gennaio e marzo 2010, l'U.O. Programmazione Ambientale della Provincia di Modena aveva trasmesso a tutti i Comuni alcune note informative in merito all'entrata in vigore della nuova normativa sui CDR, richiedendo tra l'altro ai Comuni la formalizzazione a Provincia e Regione dalla comunicazione prevista dall'art. 2[1] del D.M. 08/04/2008 e s.m.i..

Oggi, dopo tre anni di esperienza nell'applicazione della nuova normativa e nella gestione dei Centri di Raccolta, si è ritenuto opportuno affrontare in sede di Osservatorio aspetti e problematiche di livello "microscopico" e puntuale connessi ai CDR, con particolare riferimento a quali rifiuti possono essere ingressati ai CDR e conferiti da quale tipologia di utenza, anche alla luce di recenti sollecitazioni esterne da parte di soggetti deputati ai controlli anche nel settore dei rifiuti.

Obiettivo dell'incontro è pertanto quello di ragionare congiuntamente su quali rifiuti possono essere ingressati ai CDR in relazione alla tipologia di utenza che li conferisce, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari oggi vigenti, al fine assumere un orientamento comune per il territorio della provincia di Modena che possa essere di riferimento per le modalità operative adottate dai singoli Gestori nella gestione dei propri CDR.

I tecnici dell'OPR hanno predisposto a tale scopo una traccia utile per la discussione che, partendo dal richiamo dei principali strumenti normativi che hanno introdotto e disciplinano la materia dei CDR, riassume le principali criticità attuali; la traccia di lavoro è di seguito sintetizzata mettendo in evidenza i passaggi normativi relativi agli aspetti oggetto di approfondimento, nonché integrata con le considerazioni emerse durante gli incontri.

Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 183, c. 1, lett. mm) definisce il Centro di Raccolta come *area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori[2] per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Il D.M. 08/04/2008 e s.m.i., emanato in attuazione dell'art. 183, c. 1, lett. mm) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'art. 1 sancisce che *i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.*
Il paragrafo 4.2 dell'allegato I al D.M. 08/04/2008 e s.m.i. contiene l'elenco delle tipologie di rifiuti e dei relativi codici CER che possono essere conferiti ai CDR: si tratta di un elenco "chiuso" e non solo esemplificativo, che comprende varie tipologie di rifiuti per alcune delle quali sono previste limitazioni e/o condizioni specifiche per il conferimento da parte di utenze domestiche e utenze non domestiche. L'elenco dei rifiuti ammessi ai CDR, inoltre, prevedendo come ultima voce *i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e)[3], del decreto*

[1] D.M. 08/04/2008 e s.m.i., art. 2: *la realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'art. 1 è eseguita in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia*

[2] D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art 183, c. 1, lett. h): *detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e in possesso*

[3] D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 195, c. 2, lett. e): è di competenza dello Stato *la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani*

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, richiama la tematica dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Fra le competenze dei Comuni di cui all' art. 198 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è previsto (comma 2) che *i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare … g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).*
In materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, è importante sottolineare che il Decreto Ministeriale previsto dall'art. 195, c. 2 lett. e) del D.Lgs. 152/06 non è ancora stato emanato, così come anche il "vecchio" Decreto Ronchi era rimasto privo della prevista normativa attuativa; l'unico riferimento nazionale attuale in materia di criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani resta la Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, emanata in applicazione del D.P.R. 915/82. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani diventano assimilati e rientrano nel regime giuridico dei rifiuti urbani solo in esito all'esercizio della potestà decisionale dell'Autorità competente in base a proprio atto e in osservanza della Delibera C.I. 27/07/1984, la cui vigenza è riconfermata dall'art. 265, c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.[4], oltre che dall'art. 1, c. 184, lett. b) della Legge 296/2006[5].

La L.R. 25/1999, in attuazione dell'allora vigente Decreto Ronchi, aveva inteso disciplinare in modo organico il sistema di governo e gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani istituendo in ciascun ambito territoriale ottimale (coincidente con i confini provinciali) le Agenzie d'Ambito per i servizi pubblici, poi divenute Autorità d'Ambito e cui dal 1/1/2012, con l'approvazione della L.R. 23/2011 e l'introduzione di un unico ambito territoriale ottimale coincidente con l'intero territorio regionale, è subentrata l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR).
L'art. 6, c. 1 della L.R. 25/1999 (oggi abrogato dalla L.R. 23/2011) stabiliva che *l'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione.*
L'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Modena ha quindi approvato nel novembre 2006 il Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati nell'Ambito Territoriale Ottimale di Modena, in vigore dal 1 gennaio 2007; in particolare, il Titolo II del Regolamento (artt. 9-14), divenuto efficace successivamente ovvero dal 1 luglio 2009, ha disciplinato l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani. In base all'art. 11 – criteri qualitativi di assimilazione – *sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dalle attività e lavorazioni previste al precedente art. 10 che:*

- *non sono classificati come rifiuti pericolosi* (in coerenza con l'art. 184[6] del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
- *non rientrano nei casi di esclusione elencati nell'allegato A* (rifiuti speciali non assimilati agli urbani)
- *non sono costituiti da rifiuti di imballaggi terziari. Gli imballaggi secondari sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata ai fini del successivo avvio a recupero.*

In relazione al Regolamento SGRU approvato dall'Agenzia d'Ambito di Modena, la L.R. 23/2011 che istituisce l'"Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (ATERSIR) ha assegnato a questa *"l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito*

---

[4] D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 265, c. 1: *Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previdente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi*

[5] Legge 296/2006, art. 1, c. 184, lett. b): *nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni … in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*
D.Lgs. 22/97, art. 18, c. 2, lett. d): è di competenza dello Stato: *la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani*
D.Lgs. 22/97, art. 57, c. 1: *le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi*

[6] D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 184, c. 2, lett. b): *Sono rifiuti urbani … i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);*

territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali" (art. 4 c. 1), tra le quali ricade la funzione regolamentare, nonostante in modo un po' contradditorio, la medesima L.R. all'art. 7 c. 5 affidi al Consiglio d'Ambito, tra le altre la funzione di *"formulare un parere ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani".*

Il rappresentante di ATERSIR evidenzia come la linea dell'Agenzia tenda a confermare la validità dei Regolamenti in essere, sino alla approvazione del nuovo regolamento da parte di ATERSIR medesima (probabilmente si tratterà di un Regolamento unitario su base d'ambito, dunque esteso all'intero territorio regionale).

Ulteriore spunto di riflessione portato all'attenzione dei presenti dal documento di lavoro predisposto dall'OPR riguarda le modalità con cui l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è tradotta negli strumenti di regolazione tariffaria approvati dai Comuni, prima come recepimento del Regolamento ATO nei regolamenti TIA/TARSU ed ora nei regolamenti comunali per l'istituzione, la disciplina e l'applicazione della TARES previsti dall'art. 14 del D.L. 201/2011.
La ricerca condotta su un campione dei regolamenti approvati dai Comuni per l'istituzione e l'applicazione della TARES per l'anno 2013 mostra una situazione quantomeno variegata: alcuni Comuni richiamano il Titolo II del Regolamento ATO, altri si rifanno alle linee guida emanate a livello nazionale dal Ministero delle Finanze contenenti "Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" che, per quanto attiene al tema assimilazione, si riferiscono alla Delibera del Comitato Interministeriale del 1984, come già descritto ad oggi unico provvedimento vigente a livello nazionale, ed individuano pertanto come assimilati agli urbani alcuni rifiuti non in coerenza con il Regolamento ATO (es. gomma e caucciù, camere d'aria, copertoni, lana di vetro e lana di roccia ecc ecc).

Mantenendo a riferimento il complesso quadro richiamato in tema di assimilazione, al fine di approfondire quali rifiuti possono essere ingressati ai CDR in relazione alla tipologia di utenza che li conferisce alla luce delle disposizioni vigenti, l'OPR ha provveduto ad incrociare le limitazioni specifiche previste per le utenze non domestiche dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i. con il Titolo II del Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati nell'ato di Modena. Il rappresentante di ATERSIR conferma come corretto l'utilizzo per il confronto del Regolamento ATO e non dei singoli regolamenti comunali di istituzione e applicazione della TARES che possono contenere errori e non essere allineati al Regolamento ATO nella parte relativa all'assimilazione.

A seguito del primo incontro del 30/10/2013, i Gestori hanno trasmesso all'OPR una sintesi delle modalità operative adottate nel territorio gestito (anche in altri ambiti provinciali) in relazione alle tematiche affrontate, che ha costituito ulteriore elemento di approfondimento ai fini dell'elaborazione delle tabelle conclusive; l'OPR ha coordinato come di consueto la stesura e la condivisione del verbale del primo incontro anche al fine di raccogliere ulteriori contributi dai Componenti. ATERSIR, su richiesta dei Componenti dell'Osservatorio, ha approfondito la possibilità di una interpretazione del Regolamento ATO in merito ai rifiuti di natura vegetale derivanti dall'attività di realizzazione e manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi in genere, al fine di definire univocamente le modalità di conferimento ai CDR dei suddetti rifiuti.

Le tabelle seguenti riassumono le riflessioni e le considerazioni condivise dai Componenti della Sezione Dati Fisici dell'Osservatorio, nonché le relative conclusioni dedotte sulla base di tali considerazioni. Si specifica che la dicitura "accompagnati da tessera UD o da tessera UND" è da intendersi riferita all'identificazione dell'utenza come domestica o non domestica, non necessariamente attraverso l'uso di apposite tessere.

Non costituiscono oggetto di approfondimento i RAEE, le cui modalità di raccolta e gestione sono definite dalla specifica normativa di settore (D.Lgs. 151/2005 e relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D.M. 65/2010) e altre tipologie di rifiuti non conferibili ai CDR dalle UND poiché chiaramente escluse dall'assimilazione nel Regolamento ATO (rifiuti derivanti da attività agricola e agroindustriale, rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina, solventi, diluenti, vernici e smalti e relativi residui e contenitori, adesivi e relativi residui e contenitori, pesticidi e relativi contenitori).

	Rifiuto + CER (D.M. 08/04/2008 e s.m.i.)	Limitazione esplicita D.M. 08/04/2008 e s.m.i.	Regolamento ATO Modena – allegato A: RS non assimilati ai RU	Note e considerazioni utili alla discussione predisposte dai tecnici OPR e condivise dall'OPR - Sezione Dati Fisici negli incontri del 30/10/2013 e del 11/12/2013	Conclusioni condivise dall'OPR - Sezione Dati Fisici negli incontri del 30/10/2013 e del 11/12/2013
toner e cartucce	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (codice CER 080318)	provenienti da utenze domestiche	Toner per stampa esauriti, anche se non pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa	Cosa si intende per attività primaria dell'impresa? Chi produce toner e prodotti per la stampa e aziende del settore della stampa ed editoria? Tale considerazione, confermata dal rappresentante di ATERSIR, consente di affermare che toner e cartucce esauriti provenienti da UND quali ad esempio gli uffici non sono esclusi dall'assimilazione.	UND tipo "uffici" possono conferire toner e cartucce esauriti al servizio pubblico in quanto RS assimilati ai RU (es tramite raccolte dedicate), ma non potrebbero conferirli ai CDR per la limitazione esplicita del DM. Toner e cartucce esauriti possono però essere conferiti ai CDR anche da UND in quanto assimilati ai RU sulla base del regolamento ATO e quindi ricompresi nell'ultima voce dell'elenco di cui al par. 4.2 dell'allegato I al DM 08/04/08 e s.m.i., ovviamente nei limiti quali-quantitativi di assimilazione. Effettuando quindi una estrazione dei conferimenti ai CDR, possono risultare per questa tipologia di rifiuto conferimenti sia da parte di UD che di UND.
	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215* (codice CER 160216)	limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche			
	cartucce toner esaurite (codice CER 200399) (nota: CER generico, non in uso nel nostro territorio)	nessuna			
pneumatici	pneumatici fuori uso (codice CER 160103)	solo se conferiti da utenze domestiche	Pneumatici dismessi	C'è normativa specifica PFU (D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 228, DM Ambiente 82/2011) con obbligo per produttori e importatori di pneumatici di raccogliere e gestire annualmente quantità di PFU (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente (con contributo a carico dell'utilizzatore finale).	Il conferimento ai CDR non è consentito alle UND. Al CDR possono pertanto essere conferiti pneumatici solo accompagnati da tessera UD e non da tessera UND. Effettuando quindi una estrazione dei conferimenti ai CDR, dovrebbero risultare per questa tipologia di rifiuto solo conferimenti da parte di UD.
estintori e bombolette spray	gas in contenitori a pressione (codice CER 160504*, codice CER 160505)	limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico	-	Dati OPR: dai dati degli ultimi anni risulta in uso solo il codice CER pericoloso (unica eccezione piccola quantità anno 2010). Trattandosi di rifiuti codificati come pericolosi, sono esclusi dall'assimilazione.	Il conferimento ai CDR non è consentito alle UND. Al CDR possono pertanto essere conferiti gas in contenitori a pressione (estintori e aerosol) solo accompagnati da tessera UD e non da tessera UND. Effettuando quindi una estrazione dei conferimenti ai CDR, dovrebbero risultare per questa tipologia di rifiuto solo conferimenti da parte di UD.
inerti da costruzione e demolizione	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* (codice CER 170107)	solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	Rifiuti da demolizione e costruzione; rifiuti da attività di scavo	1) Il privato può farsi prestare un mezzo di terzi (altro privato, ditta edile o ditta che non opera nel campo dell'edilizia) e utilizzarlo in prima persona per il trasporto dei rifiuti originati da piccoli interventi eseguiti in proprio? 2) Se i lavori sono eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, una ditta edile e/o una ditta che non opera nel campo dell'edilizia possono conferirli con i propri mezzi al CDR a nome e per conto del privato che non ha il mezzo idoneo al trasporto di tali rifiuti? A nome della ditta stessa sicuramente no, in quanto elencati nel regolamento ATO fra i RS non assimilati a RU.	Il conferimento di rifiuti inerti da C&D è sicuramente consentito alle UD che conferiscono direttamente i propri rifiuti derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (in coerenza al DM). Non possono mai essere conferiti al CDR rifiuti inerti accompagnati da tessera UND. Si ritengono congrui con la dicitura del DM rifiuti inerti "solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione" quantitativi indicativamente dell'ordine di grandezza del mc. Effettuando quindi una estrazione dei conferimenti ai CDR, dovrebbero risultare per questa tipologia di rifiuto solo conferimenti da parte di UD.
	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* (codice CER 170904) (nota: CER solitamente non in uso nel nostro territorio, solo per piccole quantità)	solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione			

	Rifiuto + CER (D.M. 08/04/2008 e s.m.i.)	Limitazione esplicita D.M. 08/04/2008 e s.m.i.	Regolamento ATO Modena – allegato A: RS non assimilati ai RU	Note e considerazioni utili alla discussione predisposte dai tecnici OPR e condivise dall'OPR - Sezione Dati Fisici negli incontri del 30/10/2013 e del 11/12/2013	Conclusioni condivise dall'OPR - Sezione Dati Fisici negli incontri del 30/10/2013 e del 11/12/2013
Rifiuti di pile e accumulatori (batterie auto e pile portatili)	batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (codice CER 200133*)	provenienti da utenze domestiche	Batterie ed accumulatori, ancorché non classificati quali rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa	Cosa si intende per attività primaria dell'impresa: ricambi auto, elettrauto e simili. 200133*: Codice CER pericoloso e pertanto rientra fra i RS non assimilati ai RU. 200134: Codice CER non pericoloso, che potrebbe rientrare fra i RS assimilati ai RU se non derivanti dall'attività primaria dell'impresa, ma dai dati OPR non risulta utilizzato negli ultimi anni nel nostro territorio (pile e batterie codificate solo con CER pericoloso). C'è normativa specifica sui rifiuti di pile e accumulatori (D.Lgs. 188/2008 e s.m.i.), con sistema di raccolta simile a quello dei RAEE (iscrizione al Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori dei Centri di Raccolta e ritiri organizzati dal CDCNPA), e contributo ambientale incluso nel prezzo di vendita di pile e accumulatori nuovi.	Tutti i CDR sono iscritti al CDCNPA, ma solo per la categoria pile e accumulatori portatili e non per la categoria batterie e accumulatori per veicoli che ha comunque un servizio di avvio a trattamento fornito senza oneri a carico del gestore. Trattandosi di rifiuti codificati nel nostro territorio come pericolosi, sono esclusi dall'assimilazione indipendentemente dall'attività primaria dell'impresa. Pertanto, il conferimento ai CDR non è consentito alle UND. Al CDR possono essere conferiti rifiuti di pile e accumulatori solo da UD, accompagnati da tessera UD e non da tessera UND. Effettuando quindi una estrazione dei conferimenti ai CDR, dovrebbero risultare per questa tipologia di rifiuto solo conferimenti da parte di UD.
	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* (codice CER 200134)	nessuna			
oli e grassi alimentari	oli e grassi commestibili (codice CER 200125)	nessuna	Oli esausti e gli altri rifiuti non aventi consistenza solida derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio, se NON direttamente conferiti dal produttore presso la SEA	Il DM non prevede nessuna limitazione per le UND. È consentito dal regolamento ATO il conferimento diretto dal produttore (UND) al CDR (solo in questo caso si tratta di RS non esclusi dall'assimilazione a RU).	Il conferimento ai CDR è consentito sia alle UD che alle UND, accompagnati da tessera UD o UND. Effettuando quindi una estrazione dei conferimenti ai CDR, possono risultare per questa tipologia di rifiuto conferimenti sia da parte di UD che di UND.
oli minerali	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 200126*)	nessuna	Olii e lubrificanti esausti, ancorché non classificati quali rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa	Il DM non prevede limitazioni ma, trattandosi di rifiuti codificati come pericolosi, sono esclusi dall'assimilazione indipendentemente dall'attività primaria dell'impresa.	Il conferimento ai CDR non è consentito alle UND. Al CDR possono essere conferiti solo oli minerali da UD, accompagnati da tessera UD e non da tessera UND. Effettuando quindi una estrazione dei conferimenti ai CDR, dovrebbero risultare per questa tipologia di rifiuto solo conferimenti da parte di UD.

Rifiuto + CER (D.M. 08/04/2008 e s.m.i.)	Limitazione esplicita D.M. 08/04/2008 e s.m.i.	Regolamento ATO Modena – allegato A: RS non assimilati ai RU	Note e considerazioni utili alla discussione predisposte dai tecnici OPR e condivise dall'OPR - Sezione Dati Fisici negli incontri del 30/10/2013 e del 11/12/2013	Conclusioni condivise dall'OPR - Sezione Dati Fisici negli incontri del 30/10/2013 e del 11/12/2013
sfalci e potature (codice CER 200201)	nessuna	Rifiuti di natura vegetale derivanti dall'attività di realizzazione e manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi in genere, se derivanti dalla attività primaria dell'impresa. Sono invece assimilati se conferiti direttamente o comunque a nome dell'utenza assimilata, dedita ad attività differenti dalla manutenzione del verde, dalle cui pertinenze sono stati originati.	È importante premettere che i rifiuti vegetali sono classificati come RU dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., (art. 184, c. 2 lett. e): s*ono rifiuti urbani … i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali)*, senza distinzione fra verde pubblico e privato, né fra chi esegue "fisicamente" lo sfalcio o le potature (privato o impresa); restano esclusi solo sfalci e potature derivanti da attività agricola o forestale (rientranti tra le esclusioni dall'ambito di applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/06 di cui all'art. 185). Il D.M. 08/04/2008 non prevede nessuna limitazione al conferimento da parte delle UND. Il regolamento ATO non definisce una linea chiara e netta, ma dà adito ad alcuni dubbi interpretativi legati alla dicitura "attività primaria dell'impresa" e alla non coerenza tra i due periodi del testo del Regolamento. Cosa si intende per attività primaria dell'impresa? Per il vivaista solo i rifiuti prodotti nel proprio vivaio per la coltivazione e manutenzione delle piante del vivaio? o tutti i rifiuti di natura vegetale prodotti? E per i giardinieri/manutentori del verde? Se si intendono i rifiuti prodotti dalla manutenzione dei giardini dei propri clienti allora tutti i rifiuti vegetali prodotti da questa tipologia di attività sarebbero da considerare esclusi dall'assimilazione. 1) interpretando come "attività primaria dell'impresa" qualsiasi attività connessa alla gestione di parchi, giardini ed aree verdi, o tuttalpiù come "derivanti dall'attività primaria dell'impresa" i rifiuti prodotti dal vivaista nel proprio vivaio per la coltivazione delle piante e i rifiuti prodotti da giardinieri/manutentori del verde per la manutenzione dei giardini presso i propri clienti → hp 1) sono esclusi dall'assimilazione (e quindi non conferibili ai CDR) tutti i rifiuti vegetali prodotti dalle UND dedite alla manutenzione del verde, eccetto tuttalpiù i rifiuti prodotti dai vivaisti fuori dal proprio vivaio, anche se non appare logico escludere i rifiuti dei giardinieri e non quelli dei vivaisti, visto che si tratta dei medesimi rifiuti. 2) Ma il secondo periodo del regolamento ATO definisce gli stessi rifiuti (rifiuti di natura vegetale derivanti dall'attività di realizzazione e manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi in genere) assimilati se conferiti direttamente o a nome dell'utenza assimilata dedita ad attività differente dalla manutenzione del verde, dalle cui pertinenze sono stati originati. E se gli stessi rifiuti vegetali sono conferiti a nome di una utenza domestica (urbana per definizione)? Non è specificato nel regolamento ATO ma a maggior ragione dovrebbero essere considerati come assimilati. → hp 2) sono assimilati (e quindi conferibili ai CDR) i rifiuti di natura vegetale derivanti dall'attività di realizzazione e manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi in genere se conferiti direttamente o a nome dell'utenza assimilata dedita ad attività differente dalla manutenzione del verde, o a nome dell'utenza domestica, dalle cui pertinenze sono stati originati. Se si ritiene valida l'interpretazione di cui al punto 2), i rifiuti vegetali conferiti da un manutentore del verde a nome di una utenza privata sono da considerare prodotti dal privato (quindi urbani, hp 2a) o dall'UND che li conferisce (quindi RS prodotti dalla UND che effettua la manutenzione del verde e assimilati agli urbani, hp 2b)? In entrambi i casi i rifiuti possono essere conferiti al CDR ma diverse sono le ripercussioni sul tema trasporto (iscrizione/comunicazione all'Albo, formulario...) → Il regolamento ATO li definisce assimilati, quindi appare più corretta l'hp 2b: sono conferiti al CDR con identificazione dell'UD o dell'UND assimilata dedita ad attività differenti dalla manutenzione del verde da cui provengono (con modulo che attesta che i rifiuti provengono dalle pertinenze dell'UD o altra UND assimilata e che non sono stati corrisposti oneri per il trattamento dei rifiuti), ma sono rifiuti speciali assimilati agli urbani in base al Regolamento ATO e pertanto il produttore degli stessi rimane l'UND che ha effettuato la manutenzione del verde, che li può conferire al CDR con la propria tessera UND. Rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche: proprio perché provenienti da aree pubbliche, sono sempre RU e quindi conferibili ai CDR da chi ne effettua la manutenzione (Comune o ditta incaricata dal Comune).	Il conferimento al CDR è sicuramente consentito alle UD che conferiscono direttamente (con tessera UD) i propri rifiuti derivanti dalla manutenzione delle proprie aree verdi. Il conferimento al CDR è sicuramente consentito alle UND dedite ad attività differenti dalla manutenzione del verde (es. ceramica) che effettuano direttamente la manutenzione della propria area verde aziendale e conferiscono direttamente (con tessera UND) i rifiuti di natura vegetale derivanti da tale attività. Possono essere inoltre conferiti al CDR i rifiuti da manutenzione delle aree verdi pubbliche, sia dal Comune che da ditta incaricata dal Comune (in questo caso la ditta deve conservare sui mezzi, ed in caso di controllo mostrare, copia dell'atto di affidamento del servizio di manutenzione da parte del Comune). Per le altre casistiche è necessario chiarire la corretta lettura del Regolamento ATO in relazione ai due periodi, in attesa o della modifica dello stesso o del nuovo regolamento ATERSIR. A tal proposito il rappresentante di ATERSIR conferma l'interpretazione indicata come hp 2 ed in particolare quanto descritto nell'hp 2b. Assumendo a riferimento l'interpretazione indicata come hp 2 ed in particolare quanto descritto nell'hp 2b, è possibile concludere che il conferimento al CDR è consentito anche alle UND dedite ad attività connesse alla manutenzione del verde per i rifiuti vegetali provenienti da UD o da altra UND assimilata dalle cui pertinenze i rifiuti sono stati originati, con modulo che attesti quanto specificato all'hp 2b, con la propria tessera UND poiché i rifiuti sono da considerare urbani in quanto RS prodotti dalla UND dedita ad attività connesse alla manutenzione del verde e assimilati ai RU. Il modulo, che può essere anche in forma di autocertificazione della UND conferente (con eventuale allegata fotocopia di documento di identità), dovrà contenere almeno informazioni in merito all'utenza dalle cui pertinenze provengono i rifiuti conferiti (nome e cognome o ragione sociale, indirizzo, numero di telefono…), stima della quantità e dichiarazione che non sono stati corrisposti oneri per il trattamento dei rifiuti. Al fine di garantire il conferimento senza gravi scompensi organizzativi e funzionali, si potrà prevedere una limitazione del quantitativo del singolo conferimento, qualora incompatibile con i contenitori/siti disponibili nel Centro di Raccolta. Restano esclusi dall'assimilazione solo i rifiuti vegetali prodotti dal vivaista nel proprio vivaio per la coltivazione e manutenzione delle piante del vivaio (RS non assimilati ai RU); non è pertanto consentito il conferimento di tali rifiuti ai CDR. Effettuando quindi una estrazione dei conferimenti ai CDR, possono risultare per questa tipologia di rifiuto conferimenti sia da parte di UD che di UND.

Sintetizzando quindi le conclusioni condivise dai Componenti della Sezione Dati Fisici dell'Osservatorio Provinciale Rifiuti negli incontri del 30/10/2013 del 11/12/2013, il quadro riepilogativo dei rifiuti che possono essere conferiti ai CDR in relazione alla tipologia di utenza che li conferisce per quanto attiene alle frazioni merceologiche prese in esame in sede di Osservatorio è il seguente:

	Rifiuto + CER (D.M. 08/04/2008 e s.m.i.)	**Sintesi delle conclusioni condivise dall'OPR - Sezione Dati Fisici, negli incontri del 30/10/2013 e del 11/12/2013**
toner e cartucce	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (codice CER 080318)	Utenze domestiche: SI Utenze non domestiche: SI, nei limiti quali-quantitativi di assimilazione.
	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215* (codice CER 160216)	
	cartucce toner esaurite (codice CER 200399)	
pneumatici	pneumatici fuori uso (codice CER 160103)	Utenze domestiche: SI Utenze non domestiche: NO
estintori e bombolette spray	gas in contenitori a pressione (codice CER 160504*, codice CER 160505)	Utenze domestiche: SI Utenze non domestiche: NO
inerti da costruzione e demolizione	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* (codice CER 170107)	Utenze domestiche: SI, nell'ordine di grandezza del mc ritenuto congruo con la dicitura del DM rifiuti inerti "solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione" Utenze non domestiche: NO
	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* (codice CER 170904)	
Rifiuti di pile e accumulatori (batterie auto e pile portatili)	batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (codice CER 200133*)	Utenze domestiche: SI Utenze non domestiche: NO
	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* (codice CER 200134)	
oli e grassi alimentari	oli e grassi commestibili (codice CER 200125)	Utenze domestiche: SI Utenze non domestiche: SI
oli minerali	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 200126*)	Utenze domestiche: SI Utenze non domestiche: NO
sfalci potature	sfalci e potature (codice CER 200201)	Utenze domestiche: SI Utenze non domestiche dedite ad attività differenti dalla manutenzione del verde: SI Utenze non domestiche dedite ad attività connesse alla manutenzione del verde: SI ma solo con modulo identificativo dell'utenza dalle cui pertinenze provengono i rifiuti Utenze non domestiche dedite ad attività connesse alla manutenzione del verde senza modulo identificativo e vivaisti con rifiuti prodotti nel proprio vivaio per la coltivazione e manutenzione delle piante del vivaio: NO Comune o ditta incaricata dal Comune della manutenzione delle aree verdi pubbliche: SI

Dal confronto con i presenti sono emersi inoltre ulteriori elementi utili, di seguito sintetizzati:

- l'obbligo di identificare gli utenti in ingresso è previsto in tutti CDR al fine di verificare l'abilitazione dell'utente stesso al conferimento. Non è però fatto obbligo a tutti gli utenti di utilizzare la tessera dei servizi ambientali: l'obbligo vale esclusivamente per le utenze non domestiche ai fini della contabilizzazione dei rifiuti in ingresso prevista dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i. solo per le utenze non domestiche.
- utilizzo dei CDR "a rete", con possibilità di conferimento anche nei CDR di comuni diversi da quello di residenza (es. bacino Aimag, Comunità Montana del Frignano, Unione Terre di Castelli): ad oggi non sono adottate misure correttive per compensare i conferimenti extra-comune e attribuire ogni conferimento al comune di provenienza del rifiuto urbano, nè ai fini della rendicontazione dei risultati di raccolta differenziata né per fini economico-finanziari. Nel bacino Aimag la migrazione dei rifiuti fra comuni diversi è risultata minima (3-4%) e sia verso altri comuni che proveniente da altri comuni, e pertanto nel complesso non incidente in modo significativo sul totale dei rifiuti urbani dei singoli territori. Nel bacino Hera si procederà a fine anno (solo per i dati annuali definitivi) a estrarre i dati dei conferimenti "incrociati" e, in caso di migrazioni ritenute significative, ad attribuire le relative quantità ai comuni di produzione.
- rifiuti prodotti dalla scuole: è molto frequente la richiesta delle scuole di conferire ai CDR i rifiuti provenienti dagli ambienti scolastici e ricevere un'attestazione del conferimento necessaria ed eliminare i beni dal libro cespiti. Ad oggi i Gestori accettano i conferimenti dei soli rifiuti non pericolosi e non dei rifiuti pericolosi (es. monitor PC) poiché esclusi dall'assimilazione; in caso di necessità dichiarata da una utenza non domestica di ricevere una attestazione dell'avvenuto conferimento, Aimag richiede un elenco dei beni/rifiuti conferiti su cui viene apposto il timbro e la firma dell'operatore in servizio al CDR.

Il rappresentante di Aimag esprime inoltre una difficoltà nel rapporto con i Comuni in particolare per far capire agli Amministratori che la gestione dei CDR deve essere condotta seguendo le regole fissate dalla normativa vigente e che, pur condividendo la finalità di utilizzare i CDR a servizio della collettività, proprio in virtù di tale normativa non è possibile accettare tutti i rifiuti conferiti dalle utenze non domestiche.

Informazioni in merito alle attività dell'Osservatorio Provinciale Rifiuti

Le consuete attività di elaborazione e divulgazione dei dati condotte dall'Osservatorio hanno subito lo scorso anno un rallentamento rispetto alla usuale tempistica a causa dell'impiego del personale dell'OPR a supporto della attività connesse alla gestione dell'emergenza terremoto.
Tutti i dati elaborati sono comunque stati pubblicati on-line, seppur talvolta con una veste grafica semplificata, nella sezione del sito web della Provincia di Modena dedicata all'Osservatorio. Ad oggi sono disponibili i dati definitivi annuali con dettaglio comunale fino alle annualità 2011 e 2012, unitamente ai dati indicativi relativi al primo semestre 2013.
Prossimamente sarà pubblicata e resa disponibile sul sito web anche la Relazione Annuale di approfondimento sulla gestione dei rifiuti in provincia di Modena che, proprio al fine di recuperare gli approfondimenti che non è stato possibile divulgare lo scorso anno, conterrà l'analisi dettagliata degli indicatori di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2011-2012.

Altre informazioni

È attualmente in corso di programmazione da parte dell'OPR un incontro del gruppo di lavoro che ha collaborato alla stesura della "Procedura per il conferimento al servizio pubblico mediante ritiro a domicilio di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta (cemento-amianto e vinil-amianto) derivanti da piccole demolizioni domestiche effettuate da privati cittadini", finalizzato alla condivisione della modalità operative di applicazione della procedura sul territorio e alla eventuale revisione/miglioramento della stessa qualora i componenti del gruppo di lavoro ne riscontrassero la necessità.

Firme dei presenti:

COMPONENTE	RAPPRESENTANTE A INCONTRO DEL 11/12/2013	FIRMA
Provincia di Modena - Servizio Sicurezza del Territorio e Cave - U.O. Programmazione Ambientale (OPR)	FRANCESCA LUGLI GUIDETTI ANNA	
Provincia di Modena - Area Territorio e Ambiente		
Provincia di Modena - Servizio Osservatori Statistici e Programmazione Negoziata		
Comune di Modena	PIETRO MORICCI	
Camera di Commercio		
ARPA – Sezione provinciale di Modena		
ATERSIR		
AIMAG	SILVESTRI LIA	
GEOVEST	GIULIANA MARIANI	
HERA - Area territoriale di Modena (CPR)	BAZZI ANDREA	